

Allegato A

**CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA
STAZIONE UNICA APPALTANTE**

TRA I COMUNI DI _____ E DI _____

TRA

Il Comune di Cavallino-Treporti, rappresentato dal signor _____ nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____, domiciliato presso la Sede Municipale del Comune stesso, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera consiliare n. _____ del _____;
C.F. _____.

Il Comune di Jesolo, rappresentato dal signor _____ nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____, domiciliato presso la Sede Municipale del Comune stesso, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera consiliare n. _____ del _____;
C.F. _____.

Il Comune di Meduna di Livenza, rappresentato dal signor _____ nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____, domiciliato presso la Sede Municipale del Comune stesso, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera consiliare n. _____ del _____;
C.F. _____.

PREMESSO:

- che l'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 come introdotto dai commi 4 e 5 dell'art. 23 del D.L. 201/2011 e come ulteriormente modificato dall'art. 9 del D.L. 66/2014, stabilisce l'obbligo per i Comuni non capoluoghi di provincia di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, con decorrenza dal giorno 1.07.2014;
- che l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli Enti locali, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- che allo scopo di promuovere l'esercizio associato della stazione appaltante, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle attività di acquisizione dei beni e servizi e di realizzazione dei lavori, si è ritenuto opportuno sottoscrivere una convenzione ex art.30 del D.Lgs. 267/2000 tra i Comuni di _____.

VISTA la nota della Regione del Veneto - Assessorato ai LL.PP. - in data 12.01.2012, n. 5413/Prot., in merito agli adempimenti di cui al DPCM 30.06.2011.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (Oggetto della convenzione)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. È istituita la Stazione Unica Appaltante (SUA) per le procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture di competenza degli Enti sottoscrittori della presente convenzione, la quale opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 come introdotto dai commi 4 e 5 dell'art. 23 del D.L. 201/2011 e come ulteriormente modificato dall'art. 9 del D.L. 66/2014.

Art. 2 - (Enti partecipanti)

1. Gli Enti che aderiscono alla convenzione sono i seguenti:

Comune di Cavallino - Treporti (capofila);

Comune di Jesolo;

Comune di Meduna di Livenza.

Art. 3 - (Funzioni, attività e servizi svolti dalla Stazione Unica Appaltante)

1. Le funzioni e i servizi oggetto di questa convenzione consistono nella gestione dei rapporti con gli Enti associati e delle procedure di gara, dalla predisposizione del bando, ivi comprese le procedure relative al CIG, fino alla predisposizione dello schema di provvedimento di aggiudicazione definitiva, dopo aver certificato la regolarità della documentazione successiva al verbale di aggiudicazione provvisoria, le comunicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006. L'assunzione del relativo impegno di spesa e stipulazione del contratto di appalto che rimangono però esclusi e quindi nella competenza del singolo Ente Aderente.
2. L'ambito di operatività della Stazione Unica Appaltante è relativo alle procedure aperte, ristrette e negoziate.
3. Gli affidamenti, sia di lavori che di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro rimangono in capo a ciascun Ente aderente salvo espressa delega alla Stazione Unica Appaltante o qualora non ne ricorrano le condizioni di Legge.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

Art. 4- (Regole di organizzazione e funzionamento)

1. La Stazione Unica Appaltante funziona secondo le modalità di organizzazione definite nell'apposito Disciplinare allegato.
2. Detto Disciplinare abroga espressamente ogni disposizione regolamentare attualmente in vigore presso ciascuno degli Enti Aderenti, eventualmente con esso non compatibile.
3. Eventuali modifiche al Disciplinare allegato, che non determinino modifiche al contenuto della presente Convenzione, saranno approvate tramite apposita delibera di Giunta comunale.
4. L'acquisizione da parte del Comune capofila delle delibere di modifica del Disciplinare, adottate nello stesso testo dalle Giunte di tutti i Comuni aderenti alla convenzione, equivale ad avvenuta modifica dello stesso senza necessità di sottoscrizione di ulteriori atti.

CAPO III

RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 5 - (Decorrenza e durata della convenzione)

1. La convenzione ha durata dall'1.1.2015 per gli affidamenti di servizi e forniture e dall'1.7.2015 per gli affidamenti di lavori, con termine fino al 31.12.2017.
2. È in ogni caso fatta salva la possibilità di recesso unilaterale per ciascuno degli Enti Aderenti, con un preavviso scritto di 30 giorni inviato al Comune capofila.
3. Il recesso di cui al comma 2. può essere esercitato direttamente dal Sindaco con lettera inviata a mezzo PEC, sentita per le vie brevi la Giunta comunale.

Art. 6 - (Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie)

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni nell'ambito della SUA sono a carico dei rispettivi Enti nell'ammontare come individuato nel Disciplinare allegato.

2. Al personale utilizzato per l'attività della SUA non compete alcun compenso supplementare, con esclusione della compartecipazione al compenso incentivante di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 nella misura comunque del 25% di quello spettante al RUP di ciascun Ente aderente in base alla rispettiva normativa regolamentare .

Art. 7 - (Dotazione del personale)

1. Gli Enti aderenti assicurano la necessaria collaborazione e l'equa ripartizione dei carichi di lavoro a mezzo di propri dipendenti, secondo modalità da definirsi tramite appositi provvedimenti organizzativi interni.

2. In casi particolari la SUA, in accordo con l'Ente interessato, potrà ricorrere a consulenze esterne per un supporto tecnico giuridico legato a singole procedure. Il costo di tale supporto verrà quantificato a parte e addebitato all'Ente interessato.

Art. 8 - (Beni e strutture – Denominazione)

1. La sede della Stazione Unica Appaltante è individuata nei locali di Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 1 presso l'Ente capofila che provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

2. Ulteriori sedi della SUA operano nelle sedi degli altri Comuni aderenti, e specificatamente in via S. Antonio 11 del Comune di Jesolo e in via Vittorio Emanuele 13 del Comune di Meduna di Livenza.

3. La SUA oggetto della presente convenzione si qualifica negli atti come “Stazione Unica Appaltante sede di * * * ”, con l’aggiunta del nome della sede che assume gli atti

Art. 9 - (Strumenti di comunicazione fra i contraenti)

1. Semestralmente è prevista una riunione degli Enti aderenti per un’analisi delle attività svolte dalla Stazione Unica Appaltante.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10- (Registrazione)

1. La presente scrittura privata non autenticata sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 11- (Contenzioso relativo all’attivazione della convenzione)

1. La gestione del contenzioso che dovesse insorgere tra le parti è devoluta al foro di Venezia.

Luogo e data _____

Letto confermato e sottoscritto

DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

PARTE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

art. 1 - Oggetto

Il presente Disciplinare regola il funzionamento della Stazione Unica Appaltante, costituita fra i Comuni di Comune di Cavallino - Treporti (Capofila), di Jesolo e di Meduna di Livenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

art. 2 - Funzioni, attività e servizi svolti dalla Stazione Unica Appaltante

La Stazione Unica Appaltante:

- a) esegue, su impulso dell'Ente Aderente, le procedure di gara che prevedano l'acquisizione ed il confronto di più offerte, per l'acquisto di beni e servizi (ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura) e l'affidamento dei lavori, svolgendo le attività precisate nel successivo articolo 4;
- b) provvede, su impulso di più Enti Aderenti, all'acquisizione in comune di beni e servizi, destinati agli Enti Aderenti, al fine di conseguire significative economie di scala, con la possibilità di estendere le modalità di acquisto anche al ricorso al mercato elettronico previa concorde determinazione giuntale dell'Ente Capofila;
- c) collabora, a richiesta, con l'Ente Aderente nella stesura degli elaborati progettuali incidenti sui procedimenti di affidamento, con particolare riguardo ai capitolati di appalto ed ai disciplinari tecnici, nonché nella stesura della Determina a contrarre; in particolare predispone e mette a disposizione dell'Ente Aderente schemi-tipo di capitolati speciali di appalto, di schemi di contratto e di disciplinari tecnici, almeno per le casistiche più comuni.

art. 3 - Funzioni che restano nella competenza degli Enti Aderenti

1. Restano in ogni caso di competenza degli Enti Aderenti, mediante gli organi agli uffici competenti, le fasi di programmazione e di progettazione dei servizi, delle forniture e dei lavori, sino all'assunzione della Determina a contrarre che, verificata la sussistenza delle condizioni per l'avvio del procedimento di affidamento, dovrà definire anche la specifica procedura prescelta ed il criterio di aggiudicazione ed indicare l'affidamento alla Stazione Unica Appaltante delle procedura di gara.
2. Conclusa la procedura di gara, con l'aggiudicazione definitiva da parte della Stazione Unica Appaltante, l'Ente Aderente provvede all'adozione della conseguente Determina di impegno di spesa ed all'acquisizione della documentazione per la stipula del contratto a cui provvede ciascun Ente aderente così come alla successiva registrazione dello stesso contratto .
3. Le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento del singolo lavoro o acquisizione di beni e servizi, nominato dall'Ente Aderente secondo le modalità previste dall'ordinamento, non subiscono modificazioni dall'affidamento della procedura di gara alla Stazione Unica Appaltante.
4. Restano di competenza degli Enti Aderenti gli affidamenti, sia di lavori che di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40,000,00 salvo diversa determinazione del singolo Ente aderente o qualora non ne ricorrano le condizioni di Legge. In tali ipotesi le modalità di funzionamento della Stazione Unica Appaltante saranno oggetto di apposita disciplina di dettaglio fra gli Enti interessati, da approvarsi tramite delibere delle rispettive Giunte, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione.

PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' ED AI SERVIZI DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

art. 4 - Attività della Stazione Unica Appaltante

1. Il Responsabile della Stazione Unica Appaltante di cui al successivo art. 8 comma 1, ricevuta in via informatica a mezzo PEC la Determina a contrarre dell'Ente Aderente, sottoscritta con firma

digitale, con la quale viene resa titolare del procedimento di gara, e la relativa documentazione progettuale incidente sul procedimento di aggiudicazione:

- a) acquisisce il CIG;
- b) provvede alla stesura degli schemi degli avvisi, dei bandi, delle lettere di invito e dei modelli per la partecipazione alla gara da parte dei concorrenti, condividendone il contenuto, ove richiesto, con gli Enti Aderenti;
- c) pubblica, secondo le formalità stabilite dalla legge, gli avvisi ed i bandi e inoltra le lettere di invito;
- d) fornisce, ai concorrenti che ne facciano richiesta, ogni necessario chiarimento rispetto alla procedura di gara ed alle modalità di partecipazione escluse le richieste che abbiano contenuto eminentemente tecnico per le quali rimane competente il RUP dell'Ente Aderente;
- e) svolge le sedute di gara provvedendo alla relativa verbalizzazione;
- f) svolge le procedure di valutazione ed eventuale esclusione delle offerte anomale con il supporto del RUP ai sensi della normativa vigente;
- g) provvede alle comunicazioni di esclusione;
- h) provvede alla verifica dei requisiti con le modalità previste dalla Legge ed alla conseguente aggiudicazione definitiva, trasmettendo il relativo provvedimento all'Ente Aderente per gli adempimenti conseguenti di sua competenza, dei quali darà comunicazione alla Stazione Unica Appaltante;
- i) concluso il procedimento di gara provvede alla approvazione degli atti di gara ed alla aggiudicazione definitiva;
- m) provvede alla pubblicazione ed alla comunicazione degli esiti di gara.

2. Ove l'Ente Aderente, ricevuti gli atti di gara ed il verbale di aggiudicazione provvisoria, nelle more della verifica dei requisiti, ritenga che non si possa procedere all'aggiudicazione definitiva in conformità dell'aggiudicazione provvisoria, ne darà comunicazione alla Stazione Unica Appaltante indicandone i motivi. In tale circostanza, la Stazione Unica Appaltante, valutati i motivi addotti dall'Ente Aderente, assumerà gli atti conseguenti;

3. Gli adempimenti relativamente alle comunicazioni post-aggiudicazione alla AVCP, rimangono nella esclusiva titolarità dei Responsabili delle U.O. dei Comuni aderenti di cui al successivo art. 8 comma 2, ai quali pertanto il Responsabile dell'U.O. della SUA dovrà fornire tempestivamente i dati della procedura.

4. La Stazione Unica Appaltante svolge la sua attività con la massima tempestività, tenendo conto degli eventuali motivi di urgenza rappresentati dagli Enti Aderenti. In via ordinaria le procedure sono attivate, nel rispetto della seguente tempistica:

- a) la prima pubblicazione occorrente, o l'inoltro delle lettere invito in caso di procedura negoziata, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della Determina a contrarre assunta dall'Ente Aderente, completa di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle attività;
- b) i termini assegnati ai concorrenti non dovranno superare di oltre il trenta per cento i minimi di legge, salvo diverse specifiche valutazioni motivate dalla necessità di assicurare maggiore partecipazione concorrenziale;
- c) la prima seduta di gara, di norma, non sarà fissata oltre il settimo giorno dalla ricezione delle offerte. Ove siano necessarie più sedute di gara, di norma, l'intervallo tra una seduta e l'altra non sarà superiore a sette giorni, salvo, beninteso, il rispetto dei termini per eventuali comunicazioni ai concorrenti;
- d) l'attivazione delle procedure per la verifica dei requisiti sarà effettuata immediatamente il giorno lavorativo successivo all'aggiudicazione provvisoria;
- e) l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva avverrà entro il terzo giorno lavorativo successivo all'acquisizione della documentazione inerente la verifica dei requisiti aggiudicazione;

f) in generale, ogni atto interprocedimentale dovrà essere attivato entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui se ne verifichi la necessità ed entro lo stesso termine il procedimento dovrà essere ripreso una volta verificatesi le condizioni.

art. 5 - Elenchi di soggetti da invitare nelle procedure ristrette e negoziate.

1. La Stazione Unica Appaltante può formare ed aggiornare secondo le modalità di legge, propri elenchi di operatori da invitare alle procedure ristrette semplificate o negoziate:

- a) ai sensi e con le modalità di cui all'art.123 del D.Lgs.163/2006 (Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori);
- b) per l'applicazione, anche nel caso dell'art.122, comma 7 del D.Lgs.163/2006, delle procedure di cui all'art.57, comma 6;
- c) per l'applicazione dell'art.125, comma 8 del D.Lgs. 163/2006;
- d) per l'applicazione dell'art.267 del DPR 207/2010.

2. La costituzione di tali elenchi sarà resa nota agli Enti Aderenti.

3. È conservata la facoltà dei singoli Enti Aderenti di costituire ed aggiornare propri elenchi tra quelli indicati al comma primo.

4. Con la Determina a contrarre l'Ente Aderente stabilisce, per le procedure in cui sia necessario accedere ad uno degli elenchi di cui sopra, se deve essere utilizzato l'elenco della Stazione Unica Appaltante, ove formato, ovvero l'elenco costituito dall'Ente Aderente. In tale ultima ipotesi, l'Ente aderente trasmette l'elenco da utilizzare ed i relativi criteri di estrazione.

art. 6 - Spese di gara e di funzionamento della Stazione Unica Appaltante.

1. Sono a carico dell'Ente Aderente:

- a) le spese di pubblicità in ogni forma sostenute;
- b) la tassa di gara dovuta alla AVCP;
- c) i compensi ai commissari ex art.84 D.Lgs. 163/2006, ove dovuti;
- d) gli oneri di Stazione Unica Appaltante.

2. Gli oneri di Stazione Unica Appaltante di cui al precedente comma 1 lett. d) sono forfettariamente determinate nell'ammontare determinato nel successivo comma 3 e previste nel quadro economico del progetto dei lavori, servizi e forniture la cui procedura di affidamento è trasferita alla Stazione Unica Appaltante.

3. Detti oneri sono calcolati in rapporto all'importo a base di gara, al lordo degli oneri di sicurezza, secondo il seguente prospetto:

- per importi fino a € 150.000 1%
- per la quota eccedente € 150.000 fino a € 500.000 0,90%
- per la quota eccedente € 500.000 fino a € 1.000.000 0,50%
- per la quota eccedente € 1.000.000 fino a € 2.000.000 0,25%
- per la quota eccedente € 2.000.000 fino a € 5.000.000 0,15%
- per la quota eccedente € 5.000.000 0,10%

PARTE III - ORGANIZZAZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

art. 7 – Sede SUA.

1. La sede della Stazione Unica Appaltante è individuata nei locali di via _____ presso l'Ente capofila che provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

2. Ulteriori sedi della SUA operano nelle sedi degli altri Comuni aderenti, e specificatamente in via _____ del Comune di _____ e in via _____ del Comune di _____.

art. 8 - Personale e relativa organizzazione. Seggi di gara. Commissioni aggiudicatrici

1. Il Responsabile della Stazione Unica Appaltante è individuato dal Comune Capofila con apposito provvedimento dirigenziale.
2. Presso ciascun Ente aderente è individuato comunque un Responsabile di Unità Operativa della SUA per lo svolgimento delle competenze previste dal presente Disciplinare, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Responsabile della SUA del Comune Capofila .
3. Il Responsabile della SUA, costituisce, per ciascuna procedura affidata, con proprio provvedimento, il seggio di gara, di norma formato da personale della Stazione Unica appaltante.
4. Nelle procedure in cui il criterio di aggiudicazione è quello della offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione Giudicatrice prevista dall'art.84 del D.Lgs. l 63/2006, è nominata dal Responsabile della Stazione Unica Appaltante, nei tempi, modi e forme stabilite dal citato art.84, previa intesa scritta con l'Ente Aderente, che può proporre uno o più componenti tra coloro che ne hanno i requisiti.
5. Il Responsabile sovrintende a tutte le attività indicate al comma l dell'art.4, che, per ogni singola procedura, sono svolte mediante unità operative costituite, oltre che dallo stesso Responsabile, da due funzionari di idonea competenza, che assumono, altresì, i compiti di responsabile del procedimento e di segretario verbalizzante delle sedute di gara.

Art. 9 Decentramento di funzioni e relativa organizzazione

- 1 Su apposita richiesta del RUP dell'Ente aderente il Responsabile della Stazione Unica Appaltante funge da coordinatore dei Responsabili di Unità Operativa della Stazione Unica Appaltante del singolo Ente aderente.
- 2 In tale ipotesi al Responsabili dell' U.O dell'Ente interessato, competeranno tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 comma 1, compresa l'acquisizione del CIG previo accreditamento.
3. Detto Responsabile dell'U.O. potrà chiedere la collaborazione temporanea di personale dei Comuni aderenti addetto alla SUA, secondo modalità da concordare con il corrispondente Responsabile dell'U.O. del Comune dal quale il personale dipende.
- 4 Il Responsabile dell'U.O. di ciascun Comune, come sopra evidenziato, costituisce con proprio provvedimento per ciascuna procedura affidata, il seggio di gara. Nelle procedure in cui il criterio di aggiudicazione è quello della offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione Giudicatrice prevista dall'art.84 del D.Lgs. 163/2006, è nominata dal Responsabile dell'U.O. di ciascun Comune, nei tempi, modi e forme stabilite dal citato art.84.
- 5 Nelle ipotesi disciplinate dal presente articolo sono a carico dell'Ente interessato i soli oneri di cui all'art. 6 comma 1 lett. da a) a c) .

PARTE IV - CONTROLLI. TRATTAMENTO DEI DATI.

art.10 - Controllo dell'attività della Stazione Unica Appaltante

1. Il Responsabile Unico del Procedimento nominato dall'Ente Aderente per il servizio, la fornitura o il lavoro di cui la Stazione Unica Appaltante ha in corso la procedura di gara, ha accesso immediato, previa richiesta via mail, a tutti gli atti della Stazione Unica Appaltante relativi a quella procedura di gara. Il Responsabile della SUA può, tuttavia, differire l'accesso agli atti della procedura che debbano essere tenuti riservati ai concorrenti. In particolare, per le procedure ristrette e negoziate, può essere differito l'accesso agli elenchi dei soggetti invitati sino allo scadere del termine per la ricezione delle offerte ed ai verbali delle sedute in forma riservata sino alla aggiudicazione provvisoria.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento nominato dall'Ente Aderente per il servizio, la fornitura o il lavoro di cui la Stazione Unica Appaltante ha in corso la procedura di gara, ha facoltà di:
 - a) chiedere alla Stazione Unica Appaltante relazioni scritte sulla sua attività in relazione allo specifico procedimento, assegnando termini congrui e ragionevoli;
 - b) formulare direttamente alla Stazione Unica Appaltante motivate osservazioni in ordine all'applicazione di norme dell'ordinamento e del presente Regolamento.

art.11- Trattamento dei dati

1. Con la sottoscrizione della Convenzione gli Enti Aderenti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.
2. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Stazione Unica Appaltante. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del responsabile del trattamento.
3. La Stazione Unica Appaltante è obbligata al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali stabiliti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
4. Il Responsabile della Stazione Unica Appaltante è obbligato a consentire ai soggetti designati dagli Enti Aderenti verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
5. L'accesso ai dati di ogni singolo Ente Aderente, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dagli Enti Aderenti medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione alla Stazione Unica Appaltante per i provvedimenti tecnici di competenza.
6. L'accesso ai dati ubicati presso la Stazione Unica Appaltante da parte di soggetti terzi è consentito, se previsto da una disposizione di legge, previa richiesta da parte dei soggetti terzi.

PARTE V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art.12 - Recesso dell'Ente Aderente e procedimenti in corso

Il recesso dell'Ente Aderente, formalizzato secondo le disposizioni della convenzione, non ha effetti sui procedimenti già affidati alla Stazione Unica Appaltante che saranno conclusi in conformità al presente Disciplinare.